



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE
COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
CASERTA MILANO MONZA-BRIANZA REGGIO CALABRIA ROMA

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCAE DELLE
COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
AGRIGENTO BERGAMO CALTANISSETTA CAMPOBASSO
ENNA FORLI' FROSINONE GENOVA LIVORNO NOVARA
PADOVA PERUGIA RAGUSA TREVISO VICENZA

e, p.c. AL SIG. CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALL'U.N.H.C.R.
Via Caroncini, 19

ROMA

OGGETTO: Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Con Decreto del Ministero della Salute in data 3 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.4.2017 sono state approvate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 251/2007, le "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale", di cui si unisce copia.

Il documento, predisposto da un apposito Tavolo tecnico, istituito il 12 settembre 2014, che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti di questo Ministero, ha come obiettivo principale quello di assicurare un'assistenza sanitaria finalizzata alla tutela dei diritti

lb

*Caserma S. Marcollo via S.P. Apostoli n. 16
00187 Roma*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

dei titolari e dei richiedenti la protezione internazionale che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità e che hanno subito torture o altre forme gravi di violenze psicologiche, fisiche o sessuali.

Detti interventi di tutela hanno come ambito di azione primario, per loro stessa natura, il Sistema Sanitario Nazionale il quale, pur costituendo lo snodo organizzativo per tutti i provvedimenti di presa in carico e riabilitazione di tali soggetti, deve operare in perfetta sinergia con le altre strutture chiamate in causa coinvolte nel delicato procedimento di assistenza e protezione.

Infatti, affinché gli interventi sanitari siano efficaci, è previsto il coinvolgimento di una pluralità di figure professionali afferenti sia al sistema pubblico che ad enti, associazioni ed organismi di accoglienza e tutela dei rifugiati.

E' in tale ambito che vanno analizzati gli interventi di questa Commissione Nazionale nonché quelli delle Commissioni Territoriali, come analiticamente riportato nelle Linee guida, e in merito si richiama l'attenzione delle SS.LL. evidenziando i punti di maggior interesse.

Viene, innanzitutto, sottolineato che, benché il soprarichiamato art. 27, comma 1-bis, faccia espressamente riferimento ai titolari di protezione internazionale, le Linee guida in argomento devono essere applicate anche ai richiedenti asilo sia per l'importanza di un intervento tempestivo che renda veramente efficaci le misure di assistenza, sia in quanto il riconoscimento della protezione internazionale è un procedimento di natura dichiarativa-accertativa il cui oggetto è la verifica di una condizione di fatto preesistente alla valutazione.

Pertanto, dal momento in cui un cittadino straniero manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale ovvero quando gli sia stato riconosciuto uno status di protezione internazionale, e finché tale status è persistente, le presenti Linee guida forniscono uno strumento di indirizzo utile a garantire interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio nazionale fornendo, altresì, indicazioni per l'individuazione, la presa in carico e la certificazione delle vittime di torture o di altre gravi forme di violenza.

Particolare attenzione, poi, va posta dalle SS.LL. in ordine alla valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da richiedenti asilo per i quali è stato redatto, in conformità e secondo gli schemi allegati alle Linee guida, un certificato medico che attesti, in tali soggetti, l'esistenza di segni fisici e psicologici e sintomi di traumi derivanti da tortura e/o da violenza estrema.

Poiché nel contesto della procedura, il certificato di un medico legale appartenente a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, identificate dalle ASL/Regioni come idonee per svolgere tale attività, è un valido supporto per la valutazione di codesti collegi al fine della decisione sull'istanza di protezione internazionale, si invitano le SS.LL. ad un'attenta analisi dei dati in esso contenuti.

Si sottolinea, in particolare, che le Linee guida indicano esplicitamente che il medico accertante deve essere imparziale e riportare con precisione, e senza omissioni, tutti gli elementi rilevati nel corso della visita e non deve esprimere alcuna opinione in merito alla



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

richiesta di protezione internazionale. La certificazione, dunque, non dovrebbe includere conclusioni o pareri circa la veridicità della narrazione del richiedente ma dovrebbe, piuttosto, limitarsi a valutare la congruità dei sintomi fisici o psichici con la descrizione degli eventi fornita dal richiedente stesso rispetto ai traumi subiti nonché, se possibile, indicare l'epoca in cui tali fatti si sono verificati.

E' tale certificato, congiuntamente alle dichiarazioni rese in audizione dal richiedente, alle informazioni sul paese di origine e agli altri documenti o testimonianze prodotte, che deve costituire, come noto, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, oggetto della valutazione di codesti collegi al fine della decisione sull'istanza di protezione internazionale.

Nondimeno, analoga attenzione è rimessa alle SS.LL. qualora, durante l'audizione di un richiedente presso una Commissione Territoriale, si rilevino elementi di vulnerabilità non emersi in precedenza, in relazione ai quali le SS.LL. avranno cura di interessare, previo consenso del richiedente, gli operatori o il medico del Centro di accoglienza ove lo stesso è ospitato, ovvero invitare l'interessato a recarsi presso un centro di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale.

Premesso quanto suesposto, si rimette all'attenzione delle SS.LL. tale documento, nella certezza che la pianificazione degli interventi da svolgere, secondo i principi riportati in dette Linee guida, andrà ad assicurare la completa sinergia delle azioni di tutte le istituzioni coinvolte in tali delicate procedure.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia.

Il Presidente
(Trovato)

Caserma S. Marcello via S.P. Apostoli n. 16
00187 Roma